



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

CAP. 28040 - Tel. 0322/76421 - Fax 0322/76972 - C.C.P. 17076282 - Cod. Fisc. 00439190034

Ord. N32 del 16 maggio 2002

Prot.n.3015

OGGETTO: Divieto di utilizzo moto d'acqua e mezzi simili sullo specchio lacuale del territorio comunale

IL SINDACO

- Visto:
- l'art.117 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione Interna R.D.L. 30/03/1942 n. 327;
- il D.M. 15/09/1997 "Approvazione del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto";
- l'Ordinanza n.742 del 01/04/1974 emessa dall'Ispettorato di porto di Verbania Intra;
- la legge 27/12/1977 n.1085;
- gli artt.4 e 5 del D.P.R. 14/01/1972 n. 5;
- il D.P.G.R. 11/07/1973 N.1001;
- gli artt. 85,97 e 98 del D.P.G.R. 24/07/1977 n. 616;
- i DD.MM. 02/12/1977, 20/04/1978, 03/12/1981 e gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Sicurezza;
- l'art. 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 come modificata dalla legge 06/03/1976 n. 51 la quale stabilisce che anche gli scooters acquatici "Sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione";
- l'art. 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 come modificato dalla legge 6/03/1976 n. 51;
- la legge 24/11/1981 n. 689 e in particolare gli artt. 13,17,18,19,20 e 22;
- il comma b) dell'art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il D.P.G.R. 14 aprile 2000 n. 3/R con particolare riferimento all'art. 5 comma 7:"E'facoltà delle Amministrazione locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e degli altri mezzi simili nell'ambito del proprio territorio comunale".
- Considerato che le moto d'acqua e mezzi simili possono avere violente accelerazioni e raggiungere velocità elevate che possono essere pericolose per l'incolumità degli altri utenti del lago, e che gli stessi producono rumore che arrecano disturbo agli altri utenti del lago.
- Ritenuto necessario disciplinare l'uso e la circolazione dei suddetti mezzi acquatici allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti degli stessi e degli utenti del lago in genere; dato atto che la presente ORDINANZA modifica l'uso e la circolazione, nelle acque del lago Maggiore di competenza della Regione Piemonte, dei natanti a motore denominati "scooters acquatici","jet ski", "acquascooters" ecc.(che nel presente articolato vengono genericamente indicati come "MOTO D'ACQUA"), secondo le modalità previste dal succitato art.5, comma 7, D.P.G.R. 14/04/2000 e secondo le



indicazioni dell'Amministrazione Comunale assunte con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 14/05/2002.

- Considerato che lo specchio lacuale appartenente al territorio comunale di Lesa è compreso tra la linea di battigia di tutta la sponda e la linea di metà del Lago Maggiore antistante e compresa tra i confini comunali.
- Ravvisata l'opportunità di vietare il deposito finalizzato all'alaggio ed al varo di moto d'acqua e mezzi simili su spiaggia o su aree demaniali per ragioni di pubblico interesse.

ORDINA

Ai sensi del D.P.G.R. 14/04/2000 n. 3/R sullo specchio lacuale del territorio del Comune di Lesa:

- **IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI** per tutto l'anno e in tutto lo specchio del Lago maggiore compreso nel territorio comunale, cioè delimitato tra la linea di battigia di tutta la sponda e la linea di metà del Lago maggiore antistante e compresa tra i confini comunali.
- **IL DIVIETO DI DEPOSITO, FINALIZZATO ALL'ALAGGIO ED AL VARO DI MOTO D'ACQUA E SIMILARI** su spiagge o su aree demaniali in genere.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento di idonea segnaletica e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVISA

Che gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono compiuti:

- a) dal personale regionale assegnato alla funzione in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
- b) dalla Polizia Municipale, dalle Forze Pubbliche, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e dalle guardie ecologiche ambientali;

I contravventori della presente ORDINANZA incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 14/04/200 n. 3/R.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Della presente viene inviata copia a:

PREFETTURA - NOVARA

REGIONE PIEMONTE - Direzione Trasporti Settore Navigazione Interna e Merci- Torino

COMANDO DEI CARABINIERI - Lesa

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Sede

SQUADRA NAUTICA QUESTURA - VERBANIA INTRA

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNI di Meina-Arona-Belgirate-Angera-Ispra

IL SINDACO
Romerio Bonazzi Letizia

